

**DELIBERAZIONE 23 OTTOBRE 2018**

**529/2018/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TARIFFE E QUALITÀ, RELATIVI AL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER IL QUINTO PERIODO DI REGOLAZIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1038<sup>a</sup> riunione del 23 ottobre 2018

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per le quote di emissione di gas a effetto serra;
- la decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) 525/2013;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083;
- la legge 28 novembre 1980, n. 784;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 7 agosto 1997, n. 266;

- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto-legge 159/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 e come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, recante “Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi” (di seguito: decreto legislativo 257/16);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto del 19 gennaio 2011, recante “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas”;
- il decreto del 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 18 ottobre 2011);

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale” (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: decreto 22 maggio 2014);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 11 aprile 2011, ARG/gas 42/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 42/11);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 574/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 631/2013/R/GAS);
- la Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG), approvata con la deliberazione 574/2013/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 febbraio 2015, 46/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 46/2015/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A recante “Criteri per la determinazione e l’aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturale dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (TIWACC 2016-2021)”, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL);
- la segnalazione dell’Autorità 8 marzo 2016, 86/2016/I/GAS (di seguito: segnalazione 86/2016/I/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2016, 704/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 704/2016/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 775/2016/R/GAS (di seguito: deliberazione 775/2016/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG 2014-2019)”, in vigore dall’1 gennaio 2017, approvata con la deliberazione 775/2016/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2017, 324/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 324/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 904/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 904/2017/R/GAS);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 477/2018/R/GAS;
- il documento per la consultazione 12 ottobre 2017, 683/2017/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 683/2017/R/EEL);
- il documento per la consultazione 5 aprile 2018, 216/2018/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 216/2018/R/GAS);
- il documento per la consultazione 2 agosto 2018, 420/2018/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 420/2018/R/GAS).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l'Autorità ha la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità del settore del gas, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo; e che il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95, prevede che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95, dispone che l'Autorità stabilisca e aggiorni, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai

commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio;

- l'articolo 2, comma 12, lettera g), della legge 481/95, prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio;
- l'articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, prevede che l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali e specifici di qualità;
- l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 164/00, stabilisce, tra l'altro, che l'Autorità determini le tariffe per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito;
- l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 164/00, prevede che le tariffe per la distribuzione tengano conto della necessità di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualità, la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; e che, a tal fine, l'Autorità possa disporre, anche transitoriamente appositi strumenti di perequazione;
- secondo l'articolo 25 della direttiva 2009/73/CE, il gestore del sistema di distribuzione ha la responsabilità di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas e di gestire, mantenere e sviluppare nella sua area, a condizioni economiche accettabili, un sistema sicuro, affidabile ed efficiente, nel dovuto rispetto dell'ambiente e dell'efficienza energetica.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in relazione alle modalità dell'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale:
  - secondo quanto disposto dall'articolo 14, del decreto legislativo 164/00, gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sulle attività di distribuzione;
  - l'articolo 46 bis, comma 2, del decreto-legge 159/07, ha disposto che le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas dovessero svolgersi su base di Ambiti territoriali minimi (ATEM);
  - con il decreto 19 gennaio 2011, sono stati individuati gli ATEM per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

- con il decreto 18 ottobre 2011, sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ATEM;
- con il decreto 226/11, è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- con il decreto 22 maggio 2014, in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 69/13, sono state approvate le "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale";
- le scadenze per la pubblicazione dei bandi di gara, originariamente previste dal decreto 226/11, sono state oggetto di successive proroghe;
- l'Autorità, con la segnalazione 86/2016/I/GAS a Governo e Parlamento, ha messo in rilievo alcuni potenziali ostacoli alla piena attuazione della riforma avviata dall'articolo 46-bis, del decreto-legge 159/07, relativa alle procedure per l'assegnazione del servizio di distribuzione per ATEM, che si pone gli obiettivi principali di garantire efficienza e riduzione dei costi e di assicurare sia maggiore concorrenza sia livelli minimi di qualità dei servizi essenziali e che costituisce, nella valutazione dell'Autorità, un primo importante passaggio in un processo di razionalizzazione degli affidamenti del servizio.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al contesto di sviluppo del servizio di distribuzione del gas naturale:
  - il quadro normativo europeo, nel corso degli ultimi anni, è andato modificandosi profondamente, in particolare in relazione agli obiettivi di:
    - portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell'energia;
    - ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia entro il 2020;
    - garantire la sicurezza degli approvvigionamenti anche tramite l'individuazione di priorità nello sviluppo delle infrastrutture energetiche transnazionali;
  - la Commissione Europea, nella comunicazione COM(2010) 677, ricorda che i settori delle infrastrutture elettriche e del gas in Europa sono settori regolamentati, il cui modello economico è basato su tariffe regolamentate pagate dagli utenti, che consentono di recuperare gli investimenti realizzati (principio "chi usa paga") e indica che questo dovrebbe rimanere il principio fondamentale anche in futuro;
  - l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 93/11 prevede che l'Autorità possa adottare misure, anche tariffarie, per promuovere l'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti;
- in particolare, in relazione agli obiettivi di decarbonizzazione dell'energia:

- la Strategia 2020 dell'Unione Europea (UE) individua come obiettivi prioritari la riduzione delle emissioni di gas serra, l'aumento delle fonti di energia rinnovabile e l'aumento dell'efficienza energetica e che tali obiettivi sono stati resi più sfidanti dalla successiva tabella di marcia per l'Energia 2050 dell'UE (*Energy Roadmap 2050*), che pone ulteriori *target* per l'anno 2030 verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
- gli obiettivi dell'UE al 2030, nell'ambito dell'*Energy Roadmap 2050*, sono attualmente in corso di aggiornamento e a giugno 2018 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno concordato, nell'ambito del nuovo pacchetto di direttive in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, un obiettivo del 32% di energia da fonti rinnovabili e un obiettivo del 32,5% in materia di efficienza energetica a livello UE per il 2030;
- con riferimento al contesto nazionale è attualmente previsto un obiettivo di penetrazione delle energie rinnovabili del 28% rispetto al totale dei consumi energetici nazionali;
- lo sviluppo delle energie rinnovabili e il miglioramento dell'efficienza energetica implicano necessariamente una riduzione, per quanto graduale, dell'utilizzo delle fonti fossili tradizionali più inquinanti (quali carbone e petrolio) nella produzione di energia, con una progressiva sostituzione, nel breve-medio periodo, con il gas naturale;
- nello studio "*Future role of gas from a regulatory perspective*" (FROG) del Consiglio dei regolatori europei dell'energia (CEER) si evidenzia che nel medio periodo il gas naturale rappresenta una fonte alternativa fondamentale per permettere la transizione energetica da fonti fossili più inquinanti a fonti più pulite, mentre nel lungo periodo il gas potrebbe essere destinato ad essere progressivamente rimpiazzato da fonti energetiche più sostenibili sotto il profilo ambientale;
- in particolare, al 2035 l'importanza relativa del gas nel *mix* energetico futuro è prevista stabile nei consumi residenziali, in crescita nel settore dei trasporti e cruciale nella generazione elettrica per compensare l'intermittenza e la non prevedibilità della maggiore generazione da fonti rinnovabili;
- oltre il 2035 i consumi di gas naturale sono previsti invece in diminuzione;
- da un punto di vista regolatorio, il FROG raccomanda, tra l'altro, di migliorare il coordinamento tra i settori elettrico e gas e di assumere un ruolo attivo per la diffusione dei gas rinnovabili e di nuove tecnologie che apportino esternalità positive al sistema specialmente da un punto di vista ambientale, tramite specifici strumenti di promozione, tra i quali il finanziamento di progetti pilota innovativi;
- in relazione al servizio di trasporto del gas naturale, l'Autorità, nel documento per la consultazione 420/2018/R/GAS ha valutato l'opportunità di facilitare la sperimentazione di utilizzi alternativi delle infrastrutture gas che tengano in considerazione le esigenze dell'intero settore energetico, con

l'obiettivo di individuare le soluzioni più efficienti per soddisfare la domanda finale di energia;

- in relazione agli sviluppi delle fonti rinnovabili:
  - l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 164/00 prevede che le norme del medesimo decreto legislativo si applichino in modo non discriminatorio anche al biogas e al gas derivante dalla biomassa o ad altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono essere iniettati nel sistema del gas naturale e trasportati attraverso tale sistema senza porre problemi di ordine tecnico o di sicurezza;
  - l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 28/11 dispone che l'Autorità adotti specifiche direttive in merito alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
  - l'Autorità con la deliberazione 46/2015/R/GAS ha approvato le direttive di cui al precedente alinea;
- in relazione alla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi:
  - la direttiva 2014/94/UE ha stabilito un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione europea per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
  - il decreto legislativo 257/16, in attuazione della direttiva 2014/94/UE, ha stabilito requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto, da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, nonché le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
  - in particolare, l'articolo 14 del decreto legislativo 257/16, in materia di reti isolate alimentate mediante GNL rigassificato *in loco* (di seguito: reti isolate di GNL), ha stabilito che l'Autorità, oltre a provvedere, in linea con quanto già previsto dalla regolazione per le reti isolate, ad aggiornare le condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determini i parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di distribuzione, di misura e, limitatamente per i clienti vulnerabili, di vendita di gas naturale anche derivante da GNL attraverso le stesse reti;
  - l'Autorità con la deliberazione 324/2017/R/GAS ha avviato un procedimento in materia di reti isolate di GNL per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 257/16 che recepisce la direttiva 2014/94/UE;



- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 216/2018/R/GAS, nel quale ha illustrato gli orientamenti in merito alle tematiche di natura tariffaria relative alla copertura dei costi delle infrastrutture di rete necessarie per la distribuzione del GNL mediante tali reti;
- in relazione alle esigenze di un buon funzionamento dei mercati *retail* del gas, risulta essenziale la disponibilità di dati di lettura certi e affidabili a intervalli regolari e che, in relazione a tali esigenze, l'Autorità ha stabilito con la deliberazione 631/2013/R/GAS un piano per la messa in servizio di *smart meter* e ha previsto i seguenti obblighi di installazione e messa in servizio dei gruppi di misura conformi ai requisiti funzionali:
  - con riferimento ai punti di riconsegna con classe del gruppo di misura maggiore di G40, il 100% in servizio dei punti di riconsegna esistenti alla data del 29 febbraio 2012;
  - con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G40, il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2014;
  - con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G25 e G16, il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2015;
  - con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura uguale a G10, il 100% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
  - con riferimento ai punti di riconsegna esistenti con classe del gruppo di misura minore o uguale a G6:
    - per le imprese distributrici con più di 200.000 clienti finali al 31 dicembre 2013, il 50% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
    - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 100.000 e 200.000 al 31 dicembre 2014, il 33% in servizio entro il 31 dicembre 2018;
    - per le imprese distributrici con numero di clienti finali compreso tra 50.000 e 100.000 al 31 dicembre 2015, l'8% in servizio entro il 31 dicembre 2018.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il 31 dicembre 2019 si conclude il periodo di vigenza della RTDG che, in relazione ai profili di regolazione tariffaria relativi ai servizi di distribuzione e misura del gas, è basata, in linea generale, su un approccio ibrido che prevede il riconoscimento dei costi di capitale sulla base del criterio del costo storico rivalutato e il riconoscimento di costi operativi su base parametrica (euro/pdr), con l'applicazione del metodo del *price-cap*;
- la vigente regolazione della RTDG:
  - in relazione ai costi di capitale, a partire dall'anno 2018 prevede che si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti nelle località in

- avviamento, rappresentato da una soglia massima di spesa per utente servito;
- in relazione ai costi operativi per il servizio di distribuzione del gas prevede che vengano definiti:
    - con riferimento alle “vecchie” gestioni per ambiti comunali e sovra-comunali, corrispettivi unitari differenziati per dimensione dell’impresa distributrice e per densità della clientela servita, aggiornati annualmente con l’applicazione di un *X-factor* differenziato sulla base della dimensione dell’impresa;
    - in relazione alle gestioni d’ambito, corrispettivi unitari, calcolati sulla base dei corrispettivi determinati per le “vecchie” gestioni comunali e sovra-comunali, differenziati per dimensione dell’ambito di concessione e per densità della clientela servita, aggiornati annualmente con l’applicazione di un *X-factor* pari allo 0% per i primi due anni successivi all’affidamento e pari a quello previsto per le “vecchie” gestioni per le imprese di grandi dimensioni per gli anni successivi;
  - con riferimento al servizio di misura del gas prevede che:
    - gli investimenti relativi all’installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e di un costo *standard*, differenziato per classe del gruppo di misura; con la deliberazione 904/2017/R/GAS sono stati definiti i costi *standard* inclusivi dei costi di installazione e messa in servizio da applicare ai gruppi di misura del gas naturale fino all’anno 2019, assumendo per tale anno i medesimi costi *standard* previsti per l’anno 2018;
    - i costi operativi, definiti su base parametrica, vengano aggiornati annualmente con l’applicazione di un *X-factor* pari allo 0%;
    - a partire dall’anno 2018, sia previsto un riconoscimento a consuntivo dei costi connessi con l’estensione degli obblighi di verifica dei misuratori;
    - i costi operativi e di capitale relativi ai sistemi di telelettura/telegestione e i costi dei concentratori vengano riconosciuti a consuntivo, prevedendo un tetto ai riconoscimenti tariffari per punto di riconsegna presso cui sia stato messo in servizio uno *smart meter*;
  - prevede il *decoupling* tra le tariffe di riferimento che dimensionano il ricavo ammesso per i gestori, fissate in funzione del numero di punti di riconsegna serviti, e le tariffe obbligatorie applicate ai clienti finali, differenziate in sei aree tariffarie di livello macro-regionale e articolate in una componente fissa e una componente variabile, a scaglioni, applicata al volume di gas erogato.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 573/2013/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’adozione di metodologie di valutazione a costi *standard* per i

nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località, mediante lo sviluppo di un prezzario di riferimento;

- con la deliberazione 704/2016/R/GAS è stato istituito un tavolo di lavoro tecnico congiunto tra le imprese di distribuzione, anche attraverso le associazioni di categoria, e gli Uffici dell'Autorità, allo scopo di definire una struttura di prezzario condivisa;
- con la deliberazione 904/2017/R/GAS, l'Autorità ha posticipato all'anno dati 2019 l'applicazione del prezzario e del relativo metodo di riferimento per il riconoscimento dei costi relativi agli investimenti nelle reti di distribuzione del gas naturale, di cui alla deliberazione 704/2016/R/GAS;
- nell'ambito del tavolo di lavoro congiunto con le imprese distributrici anche con il tramite delle loro associazioni, istituito con la deliberazione 904/2017/R/GAS, è stata avviata l'analisi propedeutica all'individuazione di un prezzario.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- in tema di contributi per prestazioni delle imprese distributrici, l'Autorità ha stabilito di far confluire il procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 42/11, con cui è stato avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di connessione alle reti di distribuzione del gas, nell'ambito dei procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione;
- con la deliberazione 573/2013/R/GAS, l'Autorità ha proceduto, in attesa dell'attuazione della più ampia riforma dei contributi di connessione, a unificare sul territorio nazionale i contributi in quota fissa per le prestazioni di attivazione della fornitura e disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, al fine di promuovere la concorrenza nel segmento della vendita.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nella prospettiva di rendere coerenti gli incentivi forniti dalla regolazione tariffaria con gli obiettivi di sempre maggior selettività negli investimenti, l'Autorità, seguendo l'esempio delle *best practice* regolatorie internazionali, per il settore delle infrastrutture elettriche, ha previsto, con la deliberazione 654/2015/R/EEL, di definire un piano di attività per l'introduzione di un nuovo approccio di regolazione basato sul controllo complessivo della spesa e sulla valutazione di *business plan* proposti dagli operatori di rete in relazione alla domanda prevista, alle esigenze di sviluppo del sistema e agli *output* attesi (cosiddetto *approccio totex*);
- nel documento per la consultazione 683/2017/R/EEL l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione di un percorso articolato e graduale per

l'introduzione del nuovo approccio di regolazione incentivante, basato sul controllo complessivo della spesa e sulla valutazione di *business plan* proposti dagli operatori di rete in relazione alla domanda prevista, alle esigenze di sviluppo del sistema e agli *output* attesi in relazione ai servizi infrastrutturali regolati del settore elettrico.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento ai gas diversi dal gas naturale, la RTDG prevede:
  - di far rientrare nell'ambito di applicazione della regolazione tariffaria le sole reti canalizzate che siano gestite in concessione, introducendo un limite inferiore di 300 punti di riconsegna serviti, sulla base di valutazioni condotte in merito all'efficacia di tale regolazione in funzione dell'ambito di applicazione, prevedendo che per le altre reti possano essere successivamente adottate forme di tutela dei clienti finali anche mediante criteri comparativi dei costi del servizio rispetto alle reti oggetto di regolazione;
  - di riconoscere un costo operativo per il servizio di distribuzione di gas diversi tramite reti canalizzate su base parametrica, specifico del servizio;
  - con riferimento ai costi di capitale, di non prevedere trattamenti specifici per il comparto gas diversi rispetto al segmento della distribuzione di gas naturale, al fine di favorire percorsi di efficientamento nella realizzazione delle reti;
  - in una logica di semplificazione dei meccanismi di regolazione, il principio della libertà tariffaria durante il periodo di avviamento, in ragione del fatto che la concorrenza di fonti energetiche alternative offre sufficienti garanzie di tutela dei clienti finali dal rischio che le imprese distributrici possano applicare condizioni eccessivamente onerose rispetto alle *opzioni tariffarie d'ambito*.

**CONSIDERATO CHE:**

- con il 31 dicembre 2019 si conclude il periodo di vigenza della RQDG;
- la vigente regolazione della RQDG prevede:
  - in relazione alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas:
    - un meccanismo incentivante i recuperi di sicurezza (premi/penalità), ad adesione obbligatoria da parte delle imprese distributrici per gli impianti di distribuzione con almeno 1.000 clienti finali al 31 dicembre 2013 e ad adesione facoltativa per gli impianti di distribuzione con meno di 1.000 clienti finali; tale meccanismo, volto anche a favorire gli investimenti nella sostituzione/risanamento delle reti in ghisa con giunti in canapa e il grado di ammodernamento dei sistemi di odorizzazione, è basato su due

componenti indipendenti e calcolate a livello di impianto di distribuzione. In particolare:

- la prima (componente dispersioni) incentiva la riduzione delle dispersioni di gas segnalate da terzi con riferimento agli obiettivi di miglioramento fissati *ex-ante* (livelli tendenziali);
- la seconda (componente odorizzazione) incentiva l'aumento del numero di misure del grado di odorizzazione rispetto a quello minimo fissato dalla stessa RQDG;
- i premi relativi ad entrambe le componenti possono essere annullati in caso di mancato rispetto di uno o più obblighi di servizio o ridotti in caso di incidenti da gas;
- obblighi di servizio in relazione alla disponibilità di un adeguato servizio di pronto intervento;
- specifiche disposizioni in materia di emergenze e incidenti da gas;
- in relazione alla qualità commerciale:
  - un sistema di *standard* generali e specifici di qualità commerciale e di indennizzi, volti a definire i tempi massimi per l'esecuzione delle prestazioni richieste dai clienti finali, aventi lo scopo di promuovere il miglioramento medio complessivo del servizio e tutelare i medesimi clienti finali;
- in relazione alla *performance* del servizio di misura:
  - *standard* specifici, obblighi di lettura per i misuratori tradizionali parzialmente accessibili e non accessibili e conseguente sostituzione con misuratori di tipo *smart*, in caso di mancato rispetto del citato obbligo di lettura e, infine, un sistema di monitoraggio e pubblicazione comparativa che hanno l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio di misura.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione, che si avvia successivamente al 31 dicembre 2019;
- in relazione allo sviluppo del procedimento di cui al precedente punto, prevedere che:
  - possano essere resi disponibili documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
  - possano essere organizzati incontri di approfondimento tematico;
  - qualora sia ritenuto opportuno, siano convocate audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
- prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 novembre 2019;

- attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
- far confluire nell'ambito del procedimento avviato con il presente provvedimento il procedimento finalizzato all'adozione di metodologie di valutazione a costi *standard* per i nuovi investimenti ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località, mediante lo sviluppo di un prezzario di riferimento;
- in relazione al procedimento di cui al precedente alinea, prevedere che gli approfondimenti in corso relativi allo sviluppo di metodi di valutazione dei nuovi investimenti basati su costi *standard* siano svolti nell'ambito delle attività connesse al procedimento avviato con la presente deliberazione, anche nella prospettiva di sviluppo di logiche di riconoscimento dei costi basati sulla spesa totale, e che pertanto gli investimenti dell'anno 2019 siano valutati in coerenza con i criteri già previsti dalla RTDG per gli anni precedenti;
- prevedere che il procedimento sia sviluppato nel rispetto dei seguenti obiettivi generali:
  - promuovere adeguatezza, efficienza e sicurezza delle infrastrutture, nel rispetto delle esigenze di efficienza allocativa e tenuto conto degli obiettivi fissati a livello europeo e nazionale in relazione alla decarbonizzazione dell'energia, prevedendo che il riconoscimento dei nuovi investimenti, in particolare nelle aree di nuova metanizzazione sia subordinato allo svolgimento di adeguate analisi costi-benefici ovvero al rispetto delle condizioni minime di sviluppo ritenute ragionevoli dall'Autorità nell'ambito delle valutazioni dei bandi di gara;
  - favorire l'efficienza produttiva nella fornitura del servizio, prevedendo in particolare che sia perseguito il processo di graduale assorbimento della differenziazione nei costi riconosciuti per classi di imprese;
  - favorire la diffusione dei gas rinnovabili e di nuove tecnologie che apportino esternalità positive al sistema specialmente da un punto di vista ambientale, anche tramite specifici strumenti di promozione, quali l'attivazione di progetti pilota innovativi;
  - assicurare l'assenza di vincoli regolatori rispetto all'eventuale sviluppo di soluzioni convergenti tra i settori gas ed elettrico, anche nella prospettiva di utilizzo dell'infrastruttura gas a sostegno dello sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico;
  - favorire l'efficienza e l'efficacia del servizio di misura;
  - promuovere la concorrenza anche in relazione allo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio;
  - favorire la semplificazione dei meccanismi di regolazione, anche nella prospettiva di facilitarne l'*enforcement*

## **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità per l'erogazione dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quinto periodo di regolazione, che si avvia successivamente al 31 dicembre 2019;
2. di prevedere, in relazione allo sviluppo del procedimento, che:
  - possano essere resi disponibili documenti per la consultazione contenenti gli orientamenti dell'Autorità;
  - possano essere organizzati incontri di approfondimento tematico;
  - qualora sia ritenuto opportuno, siano convocate audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
3. di prevedere che il procedimento di cui al punto 1 si concluda entro il 30 novembre 2019;
4. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling*;
5. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

23 ottobre 2018

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*